

## **SCHEMA DI DISCIPLINARE**

**PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E PAGAMENTO DA PARTE DI ARTEA E RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 6 – lett. c) DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE TOSCANA E IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE PER L'IMPIEGO DELLE UNITÀ CARABINIERI FORESTALI NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 13, C.5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 177/2016.**

# INDICE

## INDICE GENERALE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE.....</b>	<b>3</b>
<b>2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' .....</b>	<b>3</b>
2.1 - Tenuta e conservazione fascicolo.....	4
2.2 - Accesso dati per controlli istituzionali.....	4
2.3 - Verifiche/controlli.....	4
2.4 - Erogazione del contributo .....	4
2.5 - Adempimenti di ARTEA verso REGIONE TOSCANA .....	4
<b>3. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.....</b>	<b>4</b>
<b>4. VERIFICHE SULLE ATTIVITA' .....</b>	<b>5</b>
<b>5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>6. MODIFICHE AL DISCIPLINARE.....</b>	<b>5</b>
<b>7. DURATA.....</b>	<b>5</b>
<b>8. COSTI.....</b>	<b>5</b>
<b>9. RESPONSABILITÀ.....</b>	<b>5</b>
<b>10. OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....</b>	<b>6</b>
<b>11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....</b>	<b>6</b>
11.1 - Rapporti fra il Titolare e il Responsabile del trattamento dati.....	6
11.2 - Diritti ed obblighi del Responsabile del Trattamento.....	6
11.3 - Diritti e obblighi del titolare del trattamento.....	7
11.4 - Modalità e tipologia di dati oggetto di scambio.....	8
11.5 - Gli Interessati.....	8
11.6 - Periodo di conservazione, durata del trattamento.....	8
11.7 - Misure di sicurezza.....	9
11.8 - Obblighi del personale autorizzato.....	9
11.9 - Sub_responsabili.....	9

## PREMESSA

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), dispone che il Corpo forestale dello Stato sia assorbito nell'Arma dei carabinieri con effetto dal 1° gennaio 2017 e che sono attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la "lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi" (art. 7);

L'art. 13 comma 5 del d.lvo. 177/2016 prevede che *“il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”*;

Gli uffici della Giunta regionale competenti in materia forestale, di protezione civile, ambientale e il Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana hanno predisposto il testo della convenzione tra la Regione Toscana e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'impiego delle Unità Carabinieri Forestali nell'ambito delle materie di competenza regionale ai sensi dell'art 13 c 5 del D Lgs 177/2016, approvata con deliberazione n. 1568 del 27.12.2022;

Con tale atto sono state quantificate in Euro 88.000 gli oneri annui derivanti dall'attuazione di tale convenzione per la realizzazione delle attività programmate di cui all'art. 6, lett. a), b) e c) della Convenzione stessa e si individua ARTEA quale organismo intermedio pagatore per conto della Direzione Ambiente per le attività sopra citate.

**Richiamati il decreto dirigenziale n. 26055 del 29.12.2022, con il quale sono stati assunti gli impegni di spesa per le annualità 2022, 2023 e 2024 a favore di ARTEA, quale organismo intermedio pagatore, per le attività svolte dall'Arma dei Carabinieri Forestali in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione e specificatamente dettagliate all'art. 6, lettera c) della convenzione stessa.**

## 1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente atto, predisposto in attuazione della **D.G.R n. 1568 del 27.12.2022**, definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento inerenti i rapporti tra Regione Toscana e ARTEA, fornendo le specifiche per lo svolgimento delle attività affidate a quest'ultima in qualità di Organismo intermedio pagatore.

-

## 2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Nello svolgimento delle attività affidate ad ARTEA, l'Agenzia deve:

- raccogliere le relazioni annuali trasmesse dal Comando regionale Carabinieri Forestali al Presidente della Giunta regione, ai sensi dell'art. 11 comma 6 della Convenzione stessa in merito alle attività operative svolte ;
- acquisire le comunicazioni inviate dai settori regionali competenti per materia, con le quale definiscono le risorse da trasferire al Comando dei Carabinieri forestali in base alle attività effettivamente svolte e rendicontate;
- procedere al trasferimento delle risorse spettanti sulla base di quanto indicato al punto precedente entro 30 giorni dal ricevimento della PEC, inviando al Comando regionale dei Carabinieri Forestali ed ai settori regionali competenti copia dei mandati di pagamento effettuati.

## **2.1. - Tenuta e conservazione fascicolo**

ARTEA cura la tenuta del fascicolo completo della documentazione acquisita, archivia e conserva nel Sistema informativo (attraverso una codifica univoca della attività) la documentazione amministrativa, contabile e la relazione annuale della attività svolte dal Comando dei Carabinieri Forestali – Sez. Toscana.

## **2.2 - Accesso dati per controlli istituzionali**

ARTEA fornisce in collaborazione con il gli uffici regionali , documentazione, informazioni e dati sullo stato di attuazione della Convenzione per rispondere alle richieste provenienti da soggetti legittimati a farne richiesta (Corte dei Conti, Guardia di Finanza e altri soggetti aventi titolo);

## **2.3 - Verifiche/controlli**

ARTEA, acquisito dal Settore regionale competente tutta la documentazione finalizzata alla richiesta di pagamento delle risorse a favore del Comando dei Carabinieri forestali della Toscana, corredata da copia della relazione annuale sull'attività operativa svolta prodotta dai Carabinieri stessi ai sensi dell'art. 11, comma 6 - effettua i riscontri necessari e procede al pagamento delle risorse spettanti entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra.

## **2.4 - Erogazione del contributo**

ARTEA, in qualità di Organismo intermedio pagatore, sulla scorta della documentazione acquisita dal settore regionale competente, procede al trasferimento delle risorse al Comando dei Carabinieri forestali della Toscana relativamente alle attività operative espletate e rendicontate, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione approvata con D.G.R.T. n. 1568/2022 ed impegnate per il triennio 2022-2024 con Decreto dirigenziale n. 26055 del 29.12.2022.

## **2.5 - Adempimenti di ARTEA verso REGIONE TOSCANA**

ARTEA deve:

- Acquisire, registrare e conservare la documentazione inviata dai settori regionali competenti;
- procedere, entro 30 giorni dal ricevimento della PEC, al trasferimento delle risorse spettanti al Comando Carabinieri Forestali secondo le modalità di cui al precedente punto 2.4;
- inviare copia dei mandati di pagamento effettuati al Comando regionale dei Carabinieri Forestali della Toscana, nonché al Settori regionale competente per materia;

## **3. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE**

Le risorse destinate a dare piena attuazione alla Convenzione (triennio 2022-2024), impegnate con il decreto dirigenziale richiamato al precedente punto 2.4, saranno trasferite annualmente ad ARTEA secondo le modalità descritte ai precedenti punti 2.4 e 2.5.

## **4. VERIFICHE SULL'ATTIVITÀ**

Regione Toscana verifica il rispetto, da parte di ARTEA, delle disposizioni del presente Disciplinare; a tal fine ARTEA mette a disposizione tutta la documentazione richiesta e ogni informazione utile.

## **5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Regione Toscana e ARTEA garantiscono, anche mediante il sistema informativo, la raccolta, la conservazione e la disponibilità della documentazione inerente la piena attuazione della Convenzione 2022-2024 - per almeno cinque anni successivi dalla data di validità della Convenzione stessa.

La documentazione suddetta rimane a disposizione a sistema, ai fini di consultazione, per 5 anni dalla scadenza della Convenzione e sarà altresì conservata per ulteriori cinque anni, nel rispetto della normativa sulla conservazione digitale; pertanto il periodo di conservazione sarà pari a dieci anni in totale.

## **6. MODIFICHE AL DISCIPLINARE**

Regione Toscana, informando preventivamente ARTEA, può modificare e/o integrare il presente Disciplinare qualora sopravvengano:

- modifiche alla normativa di riferimento;
- esigenze di dover comportare mutamenti sostanziali nei contenuti dell'attività richieste, nelle modalità o nelle condizioni di svolgimento delle stesse o comunque quando tale modifica risulti opportuna per il buon svolgimento delle attività previste nella Convenzione;
- esigenze di procedere ad una eventuale modifica del presente disciplinare, per definire ulteriori indicazioni operative che si dovessero rendere necessarie.

## **7. DURATA**

L'attività di ARTEA terminerà con la conclusione delle operazioni di controllo e pagamento afferenti l'ultima annualità di validità della Convenzione (annualità 2024) e quindi entro il primo semestre 2025.

## **8. COSTI**

I costi sostenuti da ARTEA per lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento, relative agli interventi oggetto del presente disciplinare, rientrano nei costi di funzionamento già previsti dalla disciplina regionale e dai rapporti istituzionali esistenti tra ARTEA e Regione Toscana.

## **9. RESPONSABILITÀ**

ARTEA risponde per danni dipendenti da fatti, atti o eventi ad essa imputabili arrecati alla Regione Toscana, allo Stato nonché ai destinatari del contributo - nello svolgimento delle attività di propria competenza; deve inoltre garantire l'esecuzione delle attività previste dal presente disciplinare nel rispetto della disciplina regionale sul procedimento amministrativo ed è tenuta a comunicare immediatamente al Regione Toscana i casi in cui abbia notizia di fattispecie potenzialmente causative di danno erariale.

## 10. OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

ARTEA è tenuta a denunciare all'Autorità giudiziaria fatti che possano configurarsi come reati, di cui venga a conoscenza in occasione dell'esercizio di funzioni o di svolgimento di attività oggetto del presente disciplinare.

## 11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ARTEA deve rispettare le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che per lo svolgimento delle attività a lei affidate verranno effettuati nell'ambito della propria organizzazione e garantisce che i dati personali siano acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Disciplinare, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR.

### 11.1 - Rapporti fra il Titolare e il Responsabile del trattamento dati

Regione Toscana, in relazione agli impieghi dei dati nell'ambito della propria organizzazione, assume la qualifica di **Titolare autonomo del trattamento**, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR sia nei confronti di ARTEA che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

ARTEA assume la qualifica di **Responsabile del trattamento** ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

ARTEA dà atto di conoscere ed applicare, nell'ambito della propria organizzazione, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

### 11.2 - Diritti ed obblighi del Responsabile del Trattamento

Il Responsabile del trattamento:

- è obbligato a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente disciplinare e soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
- adotta e mantiene aggiornato un proprio registro dei trattamenti, qualora il Responsabile ricada nelle fattispecie previste dal GDPR, anche concordando la struttura e le modalità di aggiornamento, con il DPO della Giunta Regionale Toscana;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- fornisce per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
- nomina gli autorizzati che svolgono le funzioni di "amministratore di sistema", ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
- adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR; tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- collabora alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
- si impegna ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt.

da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

- nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto. Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.
- conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017;
- informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili;
- su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- si impegna a non trasferire i dati personali di cui al presente accordo verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se non su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a una norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Responsabile del trattamento.
- è responsabile per quanto di propria competenza dell'osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto disciplinare.

### **11.3 - Diritti e obblighi del titolare del trattamento**

- Il titolare del trattamento è responsabile di garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente al GDPR e alle disposizioni applicabili relative alla protezione dei dati dell'UE o degli Stati membri nonché a tutte le normative che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono tra Regione Toscana e ARTEA sulla base del presente Disciplinare;
- E' altresì tenuto al rispetto della normativa in materia di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati.
- Ha il diritto e l'obbligo di prendere decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento dei dati personali;
- E' preciso dovere del titolare valutare e documentare quale sia la base giuridica più idonea rispetto al trattamento che intende porre in essere, potendo variare i diritti in capo all'interessato;
- Adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro;
- Al titolare del trattamento o a un suo rappresentante è inoltre consentito l'accesso per ispezionare, anche fisicamente, i luoghi in cui è effettuato il trattamento dei dati personali a opera del responsabile del trattamento, compresi le strutture fisiche e i sistemi utilizzati e collegati al trattamento. Tale ispezione è effettuata quando il titolare del trattamento lo ritiene necessario.

## 11.4 - Modalità e tipologia di dati oggetto di scambio

Le modalità del tratteranno dati sono le seguenti:

- trasmissione, accesso e consultazione;
- interoperabilità e cooperazione applicativa;
- condivisione e fruizione in Cloud;

Il tipo di dati personali oggetto del trattamento sono:

- Dati comuni, intendendosi, a titolo di esemplificazione, il nome, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono ecc...;
- Dati giudiziari;

La tipologia del formato dei dati è rappresentato da testi ed immagini contenuti in documenti cartacei o digitali.

## 11.5 - Gli Interessati

Il trattamento comprende le seguenti categorie di “**interessati**”:

- professionisti;
- titolari imprese;
- rappresentanti legali;
- personale dipendente;
- ditte interessate;
- persone fisiche;

L'interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, in particolare il diritto all'accesso, il diritto di rettifica, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla cancellazione dei propri dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opposizione per motivi legittimi. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

## 11.6 - Periodo di conservazione, durata del trattamento

Al termine della prestazione delle attività di competenza relative al trattamento dei dati personali e compatibilmente con la conservazione e la disponibilità della documentazione inerente l'intervento di cui all'art. 5 del presente Disciplinare, il Responsabile del trattamento, in base a quanto indicato dal Titolare, ha l'obbligo di cancellare tutti i dati personali trattati per conto del Titolare, certificando a quest'ultimo l'avvenuta distruzione o in alternativa restituire tutti i dati personali al Titolare del trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

## 11.7 - Misure di sicurezza

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, ARTEA assicurerà l'adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati.

In particolare attestano la messa in atto delle seguenti misure:

- è applicata una procedura di profilazione per la gestione degli accessi utilizzando sistemi di verifica dell'identità attraverso l'uso di SPID e CNS;



- sono definiti precisi “Termini di utilizzo” per l’accesso degli utenti legittimati ai dati contenuti in anagrafe in conformità alle norme vigenti;
- gli accessi sono connessi ai ruoli e le responsabilità ricoperte nell’organizzazione;
- è effettuata regolare manutenzione del sistema informativo;
- canale di comunicazione HTTPS;
- capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- capacità di mantenere, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- adozione di sistemi di registrazione degli accessi, di riconoscimento delle intrusioni e di analisi dei *log* prodotti, i quali dovranno essere conservati su sistemi installati in zone della rete non direttamente raggiungibili da internet;
- idonea analisi dei rischi di tutte le risorse (*asset*) che costituiscono il sistema di gestione delle informazioni, al fine di comprendere le vulnerabilità, di valutare le possibili minacce e di predisporre le necessarie contromisure.

ARTEA si impegna altresì ad adottare ulteriori misure qualora fossero ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Disciplinare, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati (*Data Breach*) o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

## 11.8 - Obblighi del personale autorizzato

ARTEA si impegna a far sì che l’accesso ai dati personali oggetto del trattamento sia consentito solo a coloro che sono stati autorizzati e limitatamente nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione del presente Disciplinare.

L’uso dei dati personali da parte di ARTEA dovrà rispettare gli stessi impegni assunti da Regione Toscana riguardo alla conformità legale del trattamento e alla sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia e ai rischi connessi.

ARTEA individua un proprio referente tecnico, responsabile dell’accesso, della gestione e della sicurezza dei dati e dell’applicazione delle relative norme, linee guida e regole tecniche, tenuto a comunicare tempestivamente a Regione Toscana, aggiornamenti, esigenze, problematiche, incidenti e quanto altro ritenuto necessario alla corretta gestione dei dati, al fine di assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative di riferimento.

## 11.9 - Sub responsabili

Nell’ambito dell’esecuzione del presente accordo, il responsabile del trattamento ha l’autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un congruo anticipo, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell’adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento

qualunque inadempimento, da parte del sub- responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali. Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.



RUBERTI  
GILDA  
07.03.2024  
11:30:27  
GMT+00:00